

Sentenza n. 116 del 20.5.2022 – Sezione giurisdizionale Regione Calabria; sentenza 20 maggio 2022; Pres. Cirillo, Est. Facciorusso, P.M. Aronica; c. A.C.

Giudizio di conto - agente contabile - resa del conto - redazione su modello diverso da quello previsto dalla normativa - assenza dei requisiti minimi idonei a rappresentare fedelmente la gestione - irregolarità - sussiste.

Sono irregolari, laddove il mancato utilizzo si riverberi sulla non idoneità sostanziale dei conti a rappresentare le gestioni, i conti redatti non utilizzando lo specifico modello predeterminato normativamente e che non rispettano i requisiti minimi richiesti affinché possa configurarsi un conto giudiziale, inteso come documento contabile idoneo a rappresentare fedelmente una certa gestione di beni e/o valori a chiusura dell'esercizio.

Giudizio di conto - conto giudiziale - parificazione - necessaria per l'instaurazione del giudizio - non è sufficiente ad attestare la legittimità della gestione.

La previa parifica del conto è richiesta dal codice di giustizia contabile ai fini della corretta instaurazione del giudizio di conto, ed è quindi evidente che la parifica in sé non può essere sufficiente ad attestare la legittimità della gestione, nel qual caso non avrebbe senso l'intero giudizio della Corte dei conti sul conto giudiziale, necessariamente già parificato.

Giudizio di conto - conti giudiziali - conti a materia - buoni carburante - consegna del buono - fornitura - scarico - necessaria ricevuta del gestore.

Art. 626, ult. co. R.D. 827/1924

In materia di gestione buoni carburante, attesa la natura eminentemente documentale del giudizio sui conti a materia (art. 626 ult. co. R.D. 827/1924) e premesso che la consegna del buono presuppone la fornitura del carburante, è evidente che unico valido titolo di scarico è una ricevuta del gestore (fiscale o di altro tipo) della pompa di servizio che attesti la fornitura resa.

Giudizio di conto - conti giudiziali - ammanco - somma per cui manca una prova giuridicamente valida dell'avvenuta corretta spendita - somma per cui manca una prova giuridicamente valida del scarico - fattispecie - buono carburante - scarico - autodichiarazione conducente - in assenza di riscontro del rifornitore - non provato.

Costituisce ammanco la somma per cui manca una prova giuridicamente valida dell'avvenuta corretta spendita ovvero del scarico (in specie, non è stata ritenuta giuridicamente probante della circostanza che il buono carburante sia stato effettivamente utilizzato ai fini dichiarati, la mera autodichiarazione del conducente senza alcun riscontro, nemmeno un mero timbro apposto dal distributore di carburante sotto la ricevuta o buono autorizzativo che indichi il mezzo rifornito di carburante, da parte di chi ha effettuato il rifornimento).